

## II

*(Atti preparatori)*

## COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere del Comitato economico e sociale in merito:

- alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale— La trasparenza normativa nel mercato interno dei servizi della Società dell'informazione», e
- alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante terza modifica della Direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche»<sup>(1)</sup>

(97/C 158/01)

Il Consiglio, in data 14 febbraio 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione e alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore de Knecht, in data 3 marzo 1997.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 19 marzo 1997, nel corso della 344ª sessione plenaria, con 41 voti favorevoli e 4 contrari, il seguente parere.

### 1. Introduzione

1.1. La politica della Commissione in materia di società dell'informazione è stata definita nel documento intitolato «Verso la società dell'informazione in Europa: un piano d'azione». Nel contesto di tale politica generale, la Commissione ha deciso nel marzo 1995 il proprio approccio normativo e regolamentare riguardante i servizi della società dell'informazione, vale a dire i diversi servizi che saranno offerti sulle autostrade dell'informazione.

1.2. Tale approccio è inteso a offrire al consumatore una vasta gamma di servizi da fornire per via elettronica. Affinché tali servizi si sviluppino nello stesso modo in tutti gli Stati membri, è necessario un coordinamento su scala comunitaria.

### 2. Sintesi del documento della Commissione

2.1. La comunicazione della Commissione e la proposta di direttiva del Consiglio allegata si prefiggono di stabilire, a livello comunitario, una procedura d'informazione e di consultazione sugli eventuali futuri progetti normativi nel campo dei servizi della società dell'informazione.

2.2. Tali servizi, di ampia portata, si diversificano sempre di più: si tratta in particolare di giornali elettronici, di servizi didattici, di vendita di servizi turistici a distanza, di vendita elettronica di beni e servizi, di consulenza legale e medica, di giochi e di divertimenti interattivi, di svaghi, ecc.

2.3. Per quanto attiene all'attività prenormativa, la Commissione afferma che in molti Stati membri sono già stati avviati lavori preparatori per analizzare e valutare le future normative nel contesto della società dell'informazione. Gli Stati menzionati sono il Belgio,

<sup>(1)</sup> GU n. C 307 del 16. 10. 1996, pag. 11.

la Repubblica federale di Germania, la Danimarca, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Svezia, la Finlandia e il Regno Unito.

2.4. La procedura stabilita nella Direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 per progetti di norme applicabili alle merci persegue esattamente l'obiettivo di coordinamento di cui sopra. L'esperienza acquisita in dieci anni di attuazione di tale direttiva ne dimostra l'efficacia, in quanto rappresenta lo strumento più valido di trasparenza normativa. La cooperazione amministrativa predisposta dalla direttiva e le procedure da essa previste rispondono perfettamente alle attuali esigenze in materia di società dell'informazione.

2.5. La Commissione propone pertanto di ampliare il campo d'applicazione di tale direttiva a progetti normativi e regolamentari nel settore dei servizi della società dell'informazione.

2.6. La proposta intesa ad ampliare il campo di applicazione della direttiva persegue diversi obiettivi:

- promuovere il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare prevenendo l'insorgere di nuovi ostacoli, attraverso l'informazione reciproca degli Stati membri, come anche tra loro e la Commissione;
- garantire una tutela più efficace degli interessi generali, prevedendo in anticipo le esigenze di interventi comunitari tali da assicurare una protezione adeguata ed equivalente in tutti gli Stati membri;
- definire meglio il bisogno di nuove normative comunitarie attraverso un'applicazione più efficace del Trattato, in particolare degli articoli 52 e 59 e del diritto comunitario, nonché tramite una più stretta collaborazione tra gli Stati membri;
- semplificare la cooperazione amministrativa attraverso l'elaborazione di normative e regolamentazioni;
- contribuire alla stabilità del contesto normativo regolamentare;
- fornire maggiori informazioni alle autorità competenti e agli utenti, dando loro la possibilità di contribuire all'elaborazione di progetti normativi e regolamentari suscettibili di interessarli.

2.7. Il meccanismo di trasparenza riprende le norme procedurali di cui alla Direttiva 83/189/CEE, vale a dire:

- una procedura d'informazione per progetti normativi e regolamentari relativi ai servizi definiti in precedenza;
- una procedura di consultazione;
- un comitato, che già esiste in base alla Direttiva 83/189/CEE, ed è composto da rappresentanti degli Stati membri.

2.8. La proposta di direttiva del Consiglio recante terza modifica della Direttiva 83/189/CEE è del tutto conforme al principio di sussidiarietà.

### 3. Osservazioni generali sulla Comunicazione della Commissione in merito ai servizi della società dell'informazione

3.1. Il Comitato si compiace del fatto che, nell'ambito della politica generale sulla società dell'informazione, la Commissione intenda predisporre un quadro giuridico che consenta anche ai nuovi servizi della società dell'informazione di beneficiare delle opportunità offerte dallo spazio senza frontiere interne.

3.2. Il Comitato sottolinea la posizione della Commissione secondo la quale l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione non deve pregiudicare gli obiettivi fondamentali di interesse generale, per cui va tenuto debitamente conto degli interessi socioculturali in gioco.

3.3. È rilevante che dieci dei quindici Stati membri abbiano avviato lavori preparatori per analizzare le esigenze sul piano normativo nel quadro della società dell'informazione. A giudizio del Comitato, il Consiglio e gli Stati membri devono affermare quanto sia importante che, nei limiti del possibile, tutti gli Stati membri procedano di pari passo in tale settore.

3.4. Per prevenire la frammentazione del mercato interno, la Commissione ritiene opportuno coordinare le attività future, ma considera prematuro elaborare a tal fine proposte di armonizzazione estensiva. Il Comitato condivide questo punto di vista.

3.5. Dato che in generale non è ancora abbastanza chiaro in che forma e secondo quali modalità questi servizi potranno evolvere sul mercato, non è possibile determinare né l'opportunità né il contenuto di una simile armonizzazione nei confronti del mercato interno. La Commissione propone perciò di coordinare le future normative e regolamentazioni mediante la procedura di informazione, consultazione e cooperazione amministrativa già citata.

3.6. Il Comitato concorda sulla procedura d'informazione, consultazione e cooperazione amministrativa proposta. Condivide inoltre l'opinione della Commissione secondo la quale nella fase progettuale delle normative e dei regolamenti il legislatore nazionale deve essere disposto a procurarsi presso altri organi amministrativi nazionali informazioni in merito alla situazione esistente in altri Stati membri. In questo modo si può evitare che si legiferi isolatamente, senza tener conto delle esperienze acquisite altrove né delle implicazioni per i prestatori di servizi e per i destinatari di servizi stabiliti in altri paesi.

3.7. Il Comitato concorda pienamente con la Commissione sul fatto che lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione riveste grande importanza per i cittadini dell'Unione europea e che tutti devono avere pari possibilità di accedervi. Altrettanto dicasi per il settore imprenditoriale che include medie, piccole e microimprese.

3.8. La Commissione ha affermato giustamente la grande importanza della trasparenza nello sviluppo dei servizi della società dell'informazione. Il Comitato ritiene che vi debba essere trasparenza sin dall'inizio.

3.9. Il Comitato desidera sottolineare che i programmi che verranno sviluppati per ottenere l'accesso ai servizi della società dell'informazione devono garantire un utilizzo agevole per gli utenti. Studi effettuati in numerosi Stati membri hanno dimostrato che apparecchi moderni quali televisori, videoregistratori, computer, ecc., sono difficili da utilizzare e che i manuali d'istruzioni non brillano per chiarezza. Il Comitato esorta la Commissione a far sì che tali manuali vengano tradotti in tutte le lingue ufficiali.

3.10. I servizi della società dell'informazione si svilupperanno in maniera graduale; non è possibile precisare entro quanto tempo tale obiettivo verrà raggiunto. Si può prevedere che lo sviluppo tecnologico andrà avanti e che emergeranno nuove idee sulla realizzazione dei servizi della società dell'informazione. In tal senso, si può parlare di un processo continuo che necessita di un approccio per fasi.

3.11. Tale approccio ha il vantaggio di consentire di seguire bene lo sviluppo dei servizi ed eventualmente di modificarlo, se necessario, invitando tutti gli interessati a fornire costantemente contributi costruttivi. Occorrerà predisporre relazioni intermedie sullo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nonché sulle normative e regolamentazioni. Il Comitato invita la Commissione a considerare attentamente tale aspetto.

#### 4. Osservazioni generali sulla proposta di terza modifica della Direttiva 83/189/CEE

4.1. Il Comitato trova ragionevole che la Commissione, nello sforzo di elaborare un quadro giuridico per la società dell'informazione, faccia riferimento alla Direttiva 83/189/CEE. Tale direttiva, infatti, definisce le procedure per progetti normativi relativi alle merci e prevede inoltre l'applicazione di una procedura di coordinamento con la quale sono state acquisite valide esperienze.

4.2. Ne consegue la necessità di estendere il campo d'applicazione della direttiva e di adeguarne numerosi articoli, in modo da poterli applicare a progetti normativi

e regolamentari inerenti ai servizi della società dell'informazione. Al riguardo, la Commissione avanza proposte concrete.

4.3. La Direttiva 83/189/CEE disciplina lo scambio di informazioni tra gli Stati membri nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri su tutti i progetti nazionali di regole tecniche che intendono approvare.

4.4. La proposta della Commissione di estendere il campo d'applicazione della Direttiva 83/189/CEE alle normative e alle regolamentazioni relative ai servizi della società dell'informazione consente agli interessati di tenersi al corrente degli sviluppi in tale ambito.

4.5. Pur essendo consapevole che la proposta di terza modifica della Direttiva 83/189/CEE riguarda esclusivamente l'aspetto tecnico delle disposizioni della direttiva, il Comitato ritiene opportuno sottolineare che le norme, oltre ad essere di fondamentale importanza ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, costituiscono anche la base su cui vengono progettati beni di consumo e processi di alta qualità che vanno dai prodotti di uso domestico a quelli industriali. Poter essere informati sugli sviluppi in questo settore è di notevole importanza per le imprese di grandi e piccole dimensioni, ma lo è altrettanto per i cittadini.

4.6. Le dimensioni delle piccole e medie imprese non consentono loro di partecipare attivamente a tutti gli aspetti relativi allo sviluppo dei servizi della società dell'informazione. Lo stesso vale anche per le organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori.

4.7. Per questo motivo è importante elaborare una politica intesa a stimolare e mantenere vivo l'interesse per lo sviluppo di servizi della società dell'informazione.

4.8. A scadenze regolari la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della Direttiva 83/189/CEE. Il Comitato ha preso atto della comunicazione della Commissione in cui lo si informa che riceverà ufficialmente la suddetta relazione.

4.9. Il Comitato constata che in base all'articolo 9 della Direttiva 83/189/CEE uno Stato membro ha la facoltà di mettere in vigore regole tecniche per motivi gravi inerenti alla tutela della salute delle persone, della sicurezza o della vita e della salute degli animali e dei vegetali. Anche il Trattato prevede la possibilità di adottare provvedimenti urgenti a difesa dell'ordine pubblico.

Il Comitato viene inoltre consultato in merito al Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione e alla Comunicazione della Commissione intitolata «Informazioni di contenuto illecito e nocivo su Internet»<sup>(1)</sup>.

(1) COM(96) 487 def.

Dato che questo genere di problemi si presenterà sempre più frequentemente sulle reti, il Comitato sollecita la Commissione a indicare con maggiore precisione i meccanismi ed i criteri che possono essere applicati nel quadro della procedura d'urgenza.

4.10. Con la terza modifica vengono integrati nuovi elementi adeguati allo sviluppo dei servizi della società dell'informazione. Pur essendo piuttosto complessa, una direttiva di tal genere deve nondimeno essere accessibile.

## 5. Coordinamento da parte della Commissione

5.1. Nel quadro dello sviluppo della società dell'informazione, la Commissione ha elaborato numerosi documenti<sup>(1)</sup>. Tra tali documenti vi è una forte coesione. Tuttavia, per il Comitato, ma anche per gli altri, non sempre è chiaro dove avvenga il coordinamento di tutte le attività inerenti allo sviluppo dei servizi della società dell'informazione e chi ne sia responsabile.

5.2. In tutti i documenti si parla giustamente di «trasparenza» della società dell'informazione. Per tutte le persone interessate, è utile sapere chi all'interno della Commissione sia responsabile del coordinamento di tale importante tematica, quali siano i servizi in oggetto e quali gli sviluppi in corso.

<sup>(1)</sup> (Doc. COM(96) 395 def.) «Da Corfù a Dublino» e «L'impatto della società dell'informazione sulle politiche dell'Unione europea — Preparare le prossime tappe»; (doc. COM(96) 359 def.) «Normalizzazione e società globale dell'informazione: l'approccio europeo»; (doc. COM(96) 389 def.) «Libro verde — Vivere e lavorare nella società dell'informazione: priorità alla dimensione umana»; (doc. COM(96) 392 def.) «La trasparenza normativa nel mercato interno dei servizi della società dell'informazione» e «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante terza modifica della Direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche».

## 6. Conclusioni

6.1. Il Comitato concorda con:

- la politica della Commissione intesa ad elaborare una normativa adeguata per i servizi della società dell'informazione;
- la procedura di informazione, consultazione e cooperazione amministrativa proposta;
- la proposta di terza modifica della Direttiva 83/189/CEE.

## 7. Raccomandazioni

7.1. Il Comitato raccomanda di:

- associare i poteri nazionali e regionali allo sviluppo della società dell'informazione. La Commissione deve dare un impulso in tal senso;
- fornire informazioni sullo sviluppo dei servizi della società dell'informazione e sulle normative e regolamentazioni mediante relazioni intermedie;
- promuovere lo sviluppo di programmi che garantiscano un utilizzo agevole per gli utenti e tali da dare accesso ai servizi della società dell'informazione;
- istituire un centro d'informazione sullo sviluppo dei servizi della società dell'informazione per le organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori e per le medie, piccole e microimprese;
- definire con maggiore precisione i meccanismi e i criteri che possono essere applicati nel quadro della procedura d'urgenza;
- chiarire per mezzo di una pubblicazione chi all'interno della Commissione è responsabile dello sviluppo dei servizi della società dell'informazione e quali sono i servizi in oggetto;
- istituire un centro d'informazione sullo sviluppo dei servizi della società dell'informazione ad uso dei cittadini;
- una volta adottata la terza modifica della Direttiva 83/189/CEE da parte del Consiglio, pubblicare quanto prima il testo integrale, provvisto di una chiara motivazione.

Bruxelles, 19 marzo 1997.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Tom JENKINS